

Avv. Pietro Barbaro, Via San Francesco da Paola 94

89127 REGGIO CALABRIA

Pec avvpietrobarbaro@pec.giuffre.it

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

con inserimento **sul sito web del Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile,**

in relazione al ricorso proposto da Genovese Carmela al TAR REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA (SEZIONE PRIMA BIS) – RG 5094/2019

%

Il sottoscritto Avv. Pietro Barbaro (CF BRBPTR66H04H224D) del Foro di Reggio Calabria con studio in Reggio Calabria, Via San Francesco da Paola 94 (fax 0965 27162, indirizzo di posta elettronica certificata **avvpietrobarbaro@pec.giuffre.it**) quale procuratore e difensore della sig. ra **GENOVESE Carmela** (CF GNVCML83S47A638F) nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 7.11.1983 e residente a Terme Vigliatore (ME) in Via Marchesana 57, **nel ricorso avanti al Tar Regionale Lazio – Roma RG 5094/2019 assegnato alla Sezione Prima Bis**

richiede

la notifica per pubblici proclami con inserimento sul sito Web del Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile, così come disposto dal citato TAR **con ordinanza n. 7464/2019 Reg Prov Coll.** emanata nel medesimo procedimento.

A tal fine si richiede la pubblicazione di quanto segue.

1. Sunto del ricorso

La sig. ra Genovese Carmela ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Ministero dell'Interno, ex D.M. n.5140 del 6.11.2008, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco e nell'anno 2010 è stata sottoposta agli accertamenti (prova preselettiva, motorio attitudinale e colloquio) ottenendo il giudizio di idoneità.

Provvedimenti impugnati

Con il ricorso l'istante **ha impugnato il decreto prot. n. 0008436 del 25.2.2019 del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile**, Direz. Centrale per gli Affari Generali, a firma Direttore Centrale Dott. Faloni, con il quale è stata esclusa dal concorso in epigrafe in conseguenza del verbale n.12 del 12.2.2019 con cui la Commissione medica ha espresso il giudizio di non idoneità per deficit di statura (cm 162) ex D.M. 11.3.2008 n.78, art. 1 D.P.C.M.22.7.1987 n.411 art 3 comma 2.

La sig. ra Genovese in ricorso **ha, altresì, impugnato anche la graduatoria finale del concorso pubblico** per titoli ed esami a 814 posti per l'accesso alla qualifica del vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, approvata e pubblicata nel 2010 con D.M. n. 88 del 14.7.2010 e succ. rett., registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Interno in data 14.7.2010 con il n.7458, nella parte in cui ha escluso la ricorrente, nonché tutti gli altri atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali. **Il giudizio è stato promosso contro il Ministero dell'Interno**, in pers. leg rappr Ministro pro tempore rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura Distrettuale dello

Stato di Roma e i **controinteressati La Rocca e Ortu** (ovvero i due candidati che occupavano i posti in graduatoria sotto la ricorrente).

Motivi di ricorso

I motivi di ricorso sono due e sostanzialmente sono i seguenti:

I-Violazione di legge dell'art.1, c.3 e 4 della L.12/01/2015 n.2, nonché dell'art.2, c. 1 e dell'art.6 c.1 lett.A del D.P.R. 17.12.2015 n.207, dell'art. 1 c.1 del D.M. 11.03.2008 n.78 e dell'art. 3 c.2 del D.P.C.M. 22.07.1987 n.411 - Eccesso di potere.

Sul punto val la pena rammentare che l'art.1 c. 3 della L. 12.01.2015 n.2 ha statuito che *al fine di evitare ogni forma di discriminazione e garantire la parità di trattamento il regolamento di cui al comma 2 stabilisce parametri unici ed omogenei per il reclutamento del personale delle forze armate e per l'accesso ai ruoli delle forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (...); dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono conseguentemente abrogati gli articoli 3,4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22.07.1987, n.411 e succ. modificaz. ed integraz.* Il successivo c.4 della L. 12.1.2015 n.2 dispone altresì che *nelle more dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni(...) continuano ad applicarsi i limiti di altezza previsti dalla vigente normativa*, con ciò escludendo incontrovertibilmente che possa trovare applicazione la norma di cui al D.P.C.M. 22.07.1987 n.411 successivamente all'entrata in vigore del regolamento attuativo.

Nel caso in esame, nonostante il concorso sia stato esple-

tato nel 2008 lo scorrimento della graduatoria e, quindi, la selezione fisico-psichico-attitudinale della ricorrente, è stata effettuata in epoca successiva all'entrata in vigore della nuova disciplina e, pertanto, il possesso dei requisiti soggettivi richiesti andava analizzato alla luce della disciplina vigente

II – Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione e dell'art.1 della Legge n.241/90 e succ. modificaz. ed integraz. - Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità . Eccesso di potere per contraddittorietà. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il limite di altezza fissato nel D.P.C.M. n. 411, richiamato dall'impugnata disciplina regolamentare del personale permanente dei VV.FF., sia illegittimo. Di qui l'illegittimità dell'art. 2, C. 1, lett. d) del D.M. n. 5140 del 06/11/2008 laddove richiede un limite di altezza minimo di m. 1,65.

Conclusioni

La sig. ra Genovese ha chiesto l'accoglimento dell'istanza cautelare con sospensione della efficacia dei provvedimenti impugnati ex art. 55 C.P.A., se del caso, anche ai fini del riesame secondo i nuovi parametri previsti dal D.P.R. 207/2015. Ha chiesto l'annullamento del decreto a firma del Direttore Centrale, Dott. Faloni, prot. n. 0008436 del 25.2.2019 del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direz. Centrale per gli Affari Generali, a firma del Direttore Centrale Dott. Faloni, di esclusione dal concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Ministero dell'Interno ex D.M.

n.5140 del 6.11.2008 a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale vigili del fuoco per deficit di statura (cm 162) ex D.M. 11.3.2008 n.78, art. 1 D.P.C.M.22.7.1987 n.411 art 3 comma 2. Ha chiesto annullamento della graduatoria finale del concorso pubblico per titoli ed esami approvata e pubblicata nel 2010 con D.M. n. 88 del 14.7.2010 (poi rettificato con D.M. n. 135 del 5.10.2010) a 814 posti per l'accesso alla qualifica del vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco nella parte in cui ha escluso la ricorrente. Con conferma in via definitiva e nel merito l'annullamento del provvedimento impugnato e della graduatoria e di tutti gli altri atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali. Vittoria delle spese di lite.

2. Estratto della ordinanza che ha disposto la presente notifica

Con ordinanza Collegiale del Tar Roma, Sezione Prima Bis, n. 7464/2019 pubblicata il 7.6.2019 è stata disposta. *"la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione di un sunto del gravame (con le relative conclusioni), degli estremi dei provvedimenti impugnati nonché dell'indicazione nominativa dei soggetti inseriti nella graduatoria di merito del concorso in contestazione"*.

In ossequio a quanto disposto dal TAR **si indicano i soggetti inseriti nella graduatoria generale di merito con nome, cognome, data nascita e posizione in graduatoria di cui all'allegato 3)** che si

intende qui trascritto e forma parte integrante della presente istanza.

Si segnala che la sig. ra Genovese nella allegata graduatoria generale di merito – indicata come ALLEGATO A nel DM n. 88 del 14.7.2010 che contiene la graduatoria finale del concorso pubblico impugnata per quanto di interesse dalla iricorrente- è la numero 6646.

3. Dichiarazione dello stato attuale del procedimento

La causa, che ha RG 5094/2019, è pendente avanti al TAR Roma Sezione Prima Bis.

Con la richiamata ordinanza il Tribunale ha accolto l'istanza cautelare ed ha ammesso la sig. ra Genovese con riserva ed in soprannumero al corso di formazione. E' stata fissata l'udienza per il prosieguo nella Camera di Consiglio del 9.10.2019.

4. Si allega e si chiede la pubblicazione, altresì di:

ALL. 1 sunto del ricorso

ALL. 2 ordinanza Tar Roma Sezione Prima Bis

n.7464/2019 Reg. Provv. Coll. Si attesta ai sensi di legge che l'ordinanza n. 7464/2019 Reg. Provv. Coll. del Tar Roma Sez. Prima Bis, in allegato 2 alla presente istanza in copia informatica, è conforme all'originale informatico della medesima che è presente nel fascicolo telematico del ricorso RG 5094/2019 Tar Roma

ALL. 3 graduatoria di merito con i nomi dei candidati.

Reggio Cal. – Roma 12.6.2019

Avv. Pietro Barbaro